

## Norme di Funzionamento del Comitato Operazioni con Parti Correlate

Nelle presenti Norme i termini con la lettera maiuscola hanno il significato indicato nella Procedura per la Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate ovvero nelle "Linee guida per il funzionamento del Consiglio di amministrazione e dei Comitati Endoconsiliari".

### Art. 1. Composizione e cariche

- 1.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce, nel suo ambito, il Comitato Operazioni con Parti Correlate composto, salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, da tre amministratori Non Esecutivi e Indipendenti.
- 1.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra i membri del Comitato Operazioni con Parti Correlate; ove non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione, il Presidente viene nominato dal medesimo Comitato Operazioni con Parti Correlate.
- 1.3. Per l'organizzazione dei propri lavori il Comitato Operazioni con Parti Correlate si avvale del supporto di un segretario, scelto dal Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Comitato Operazioni con Parti Correlate, anche tra persone diverse dai componenti del Comitato stesso, nonché del supporto delle competenti funzioni aziendali. Nel caso di assenza o impedimento del segretario così nominato, il Comitato Operazioni con Parti Correlate nomina, di volta in volta, un suo sostituto per la riunione.
- 1.4. Il Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate prepara i lavori con il supporto del segretario, coordina e modera la discussione e rappresenta il Comitato nelle riunioni del Consiglio e dinanzi all'Amministratore delegato, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

### Art. 2. Convocazione e partecipanti

- 2.1. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate è convocato dal suo Presidente o da persona da questi incaricata mediante comunicazione scritta contenente l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti anche mediante posta elettronica o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa, almeno 2 giorni o, in caso di urgenza, almeno 12 ore prima dell'orario fissato per la riunione.
- 2.2. Le riunioni del Comitato Operazioni con Parti Correlate si possono tenere presso un luogo fisico, anche al di fuori della sede sociale, o unicamente mediante collegamento a distanza o con modalità mista, ossia qualsiasi mezzo di connessione che consenta la partecipazione, anche mediante interconnessione da remoto, in luoghi differenti (il "Collegamento a Distanza").
- 2.3. La convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare; le modalità di Collegamento a Distanza possono essere indicate anche con separata comunicazione.
- 2.4. In caso di tenuta della riunione esclusivamente mediante Collegamento a Distanza, può essere omessa l'indicazione del luogo di tenuta della riunione.
- 2.5. Nel caso in cui la riunione si tenga anche mediante Collegamento a Distanza, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario; tale previsione non trova applicazione qualora la riunione si tenga unicamente mediante Collegamento a Distanza o sia consentito dalla normativa applicabile.
- 2.6. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate si considera validamente costituito anche in assenza di formale convocazione ove intervengano tutti i suoi componenti ovvero, nel caso in cui sia costituito da più di tre amministratori, dalla maggioranza purché gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e nessuno dei partecipanti e degli assenti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 2.7. Ogni componente del Comitato Operazioni con Parti Correlate, nel caso in cui sia correlato o coinvolto rispetto all'Operazione con Parti Correlate sulla quale lo stesso Comitato Operazioni con Parti Correlate debba rilasciare un parere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 delle presenti Norme, deve darne

pronta notizia agli altri componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto specificamente previsto dalla Procedura. In ogni caso, i componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate che abbiano comunque un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione con Parti Correlate ne danno notizia agli altri componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

- 2.8.** Della convocazione del Comitato è dato avviso al Collegio Sindacale che può partecipare alla riunione con uno o più dei suoi componenti.
- 2.9.** I consulenti indipendenti, che eventualmente assistono il Comitato Operazioni con Parti Correlate ai sensi del comma 2 dell'art. 4 delle presenti Norme, possono essere invitati dal Presidente di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato Operazioni con Parti Correlate. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate può inoltre richiedere la partecipazione, a fini puramente informativi, del Presidente del Consiglio di amministrazione, dell'Amministratore delegato o di altri dirigenti e dipendenti della Società.

### **Art. 3. Riunioni**

- 3.1.** La riunione è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza, dal componente più anziano di nomina.
- 3.2.** Il Comitato Operazioni con Parti Correlate è validamente costituito con l'intervento di tutti i componenti ovvero della maggioranza degli stessi e i componenti assenti siano stati informati degli argomenti all'o.d.g..
- 3.3.** Il Comitato Operazioni con Parti Correlate delibera comunque a maggioranza dei componenti.
- 3.4.** Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I pareri del Comitato, redatti ai sensi del Regolamento, sono allegati al verbale del Comitato.

### **Art. 4. Compiti**

- 4.1.** Il Comitato svolge le funzioni previste dalla Normativa di Riferimento e dalla Procedura. In particolare, nell'ambito dei compiti individuati dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e dal Consiglio di Amministrazione nella Procedura, il Comitato Operazioni con Parti Correlate esprime, nei casi richiesti dalla legge e dal Regolamento, preventivo parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione con Parte Correlata, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della medesima operazione.
- 4.2.** In relazione alle Operazioni con Parti Correlate, il Comitato Operazioni con Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più consulenti indipendenti di propria scelta. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate accerta preventivamente che i consulenti non si trovino in situazioni (tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4 del Regolamento) che ne compromettano l'indipendenza di giudizio e che non siano in conflitto di interessi. Con riguardo all'ammontare delle spese di assistenza prestata al Comitato Operazioni con Parti Correlate dagli esperti indipendenti, si applica quanto previsto dalla Procedura.
- 4.3.** In conformità con quanto previsto dalla Procedura, il Comitato Operazioni con Parti Correlate può delegare il Presidente e/o un altro ovvero altri suoi componenti a essere coinvolto/i nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Con riferimento a queste stesse Operazioni, il componente ovvero i componenti così delegati hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi sociali ovvero ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

### **Art. 5. Flussi informativi**

- 5.1.** Il Comitato Operazioni con Parti Correlate, con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate sulle quali sia chiamato a esprimere il proprio preventivo parere, riceve un'adeguata informativa scritta con

relativa documentazione in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Procedura.

- 5.2.** Il Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate, con il supporto del segretario, ha cura che la documentazione sulle materie all'ordine del giorno contenga informazioni adeguate e complete rispetto alle tematiche da trattare e sia inviata, al più tardi, due giorni prima della riunione, salvo che la convocazione non sia in via di urgenza, nel qual caso la documentazione è trasmessa unitamente alla convocazione.
- 5.3.** Il parere, formulato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 delle presenti Norme, deve essere trasmesso, senza indugio, secondo quanto previsto dalla Procedura dal Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, da altro componente del Comitato Operazioni con Parti Correlate, all'Organo Sociale ovvero al Soggetto Competente al quale è destinato secondo quanto previsto dalla Procedura, fermi restando gli ulteriori obblighi di comunicazione previsti dalla stessa Procedura in conformità alla vigente normativa legale e regolamentare.
- 5.4.** Il Presidente del Comitato, previa delibera in sede di Comitato, formula al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore delegato proposte e/o indicazioni in ordine ad eventuali argomenti da includere nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 5.5.** Il Presidente del Comitato informa il Consiglio di Amministrazione, di norma alla prima riunione successiva delle decisioni assunte, anche nella forma di proposta al Consiglio, in ordine alle attività svolte, nonché alle valutazioni e pareri assunti sulle tematiche di propria competenza.

## **Art. 6. Disposizioni finali**

- 6.1.** Con riferimento ai compiti e poteri del Comitato Operazioni con Parti Correlate, oltre a quanto espressamente previsto dalle presenti Norme, si applicano i principi e le regole stabiliti dalla legge e dalla Procedura.